



Disposizioni contrattuali concernenti l'assicurazione ai sensi della LAINF

- 1. Cambiamento nella ripartizione delle aziende o cambiamento della tariffa premi**

Se cambia la ripartizione dell'azienda nelle classi e nei gradi di rischio in base all'art. 92 capoverso 5 della Legge federale contro gli infortuni (LAINF), l'assicuratore può domandare l'adattamento del contratto a partire dall'anno d'assicurazione seguente. Se cambia la tariffa dei premi, allora il cambiamento è valido a partire dall'anno d'assicurazione successivo. In entrambi i casi, l'assicuratore deve informare lo stipulante al più tardi due mesi prima della modifica del contratto.
- 2. Durata del contratto, disdetta**
 - 2.1 Assicurazione obbligatoria**

Il contratto può essere disdetto per la fine della durata contrattuale concordata osservando un termine di 3 mesi. In assenza di una disdetta il contratto si rinnova di un ulteriore anno. La disdetta è avvenuta tempestivamente se è pervenuta presso il partner contrattuale al più tardi l'ultimo giorno lavorativo prima dell'inizio del termine di preavviso di tre mesi. Lo scioglimento del contratto in seguito a disdetta non libera lo stipulante dall'obbligo di assicurare i suoi dipendenti ai sensi della LAINF.
 - 2.2 Assicurazione facoltativa**

Lo stipulante può disdire l'assicurazione dopo la scadenza della durata contrattuale concordata per la fine di ogni anno d'assicurazione, osservando un termine di 3 mesi. La disdetta è avvenuta tempestivamente se è pervenuta presso il partner contrattuale al più tardi l'ultimo giorno lavorativo prima dell'inizio del termine di preavviso di tre mesi. L'assicurazione facoltativa si estingue inoltre per il singolo assicurato in seguito allo scioglimento del contratto, in seguito alla sua sottomissione all'assicurazione obbligatoria o alla sua esclusione. Essa si estingue anche 3 mesi dopo che cessa l'esercizio dell'attività lucrativa indipendente o la sua collaborazione in qualità di familiare non assicurato a titolo obbligatorio.
- 2.3 Assicurazione per un periodo determinato**

Lo stipulante occupa dei dipendenti soltanto durante un periodo determinato. Il contratto è concluso per tale periodo e l'assicurazione si estingue alla data indicata. Lo stipulante che contrariamente alle aspettative occupa dei dipendenti oltre tale data, deve assicurarli di nuovo ai sensi della LAINF.
- 3. Accettazione del contratto, diritto di rettifica**

Qualora il contenuto del contratto non concordi con le convenzioni intervenute, lo stipulante deve richiederne la rettifica entro 30 giorni dal ricevimento del documento senza di che il tenore di quest'ultimo si ritiene da lui accettato.
- 4. Calcolo dei premi definitivi dell'assicurazione obbligatoria**

Alla fine di un anno d'assicurazione, lo stipulante notifica all'assicuratore, entro un mese, i salari soggetti a premio, pagati durante l'anno civile decorso. In base a tali dati, l'assicuratore calcola gli importi di premio definitivi e reclama un eventuale premio supplementare o effettua un rimborso. Se lo stipulante non adempie al suo obbligo di notifica, l'assicuratore fissa, mediante decisione, gli importi di premio presumibilmente dovuti.
- 5. Comunicazioni all'assicuratore**

Tutte le comunicazioni sono da indirizzare alla Sede principale a Lucerna o all'interlocutore indicato sulla polizza.
- 6. Decisione**

Il presente contratto equivale per quanto riguarda la classificazione nella tariffa dei premi a una decisione ai sensi dell'art. 49 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e dell'art. 124 lett. d OAINF. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione della decisione, lo stipulante può impugnarla, mediante opposizione scritta all'assicuratore, o orale, intervenendo personalmente presso quest'ultimo; l'opposizione deve essere motivata. L'opposizione orale dovrà essere registrata dall'assicuratore in un verbale che l'opponente dovrà firmare. La procedura d'opposizione è gratuita e non dà diritto ad alcun indennizzo.

7. Diritto applicabile

Valgono inoltre la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) nonché la Legge federale contro gli infortuni (LAINF) e le relative ordinanze.

CONCORDIA

Degna di fiducia

CONCORDIA
Bundesplatz 15
6002 Lucerna
Telefono 041 228 01 11
www.concordia.ch
info@concordia.ch